



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.13114/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della VII Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Nuovo regolamento sui criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche
Reg. Gen. n. 458**

Ad iniziativa della G. R. – assessore Giovanni Romano

Depositato in data 3 giugno 2013

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 56 dello Statuto;
VISTI gli articoli 96 e 101 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame

Tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 56, comma 2, dello Statuto, la VII Commissione Consiliare Permanente dovrà presentare la relazione al Consiglio nel termine breve di trenta giorni dall'assegnazione.

Napoli,

03 GIU. 2013

IL PRESIDENTE



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
130	27/05/2013	5	9	0

Oggetto:

Nuovo Regolamento sui criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 2A24845843D9F26C7F1B2EA4F6CB43FEA73BE653

Allegato nr. 1 : C867458B263B0C80DCDFEB5C2F093F51C4D70891

Frontespizio Allegato : 443168F3B891FF9182489121E3292BB68235D2E4

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0013114/A

Del: 03/06/2013 09:28:25

Da: CR A: SERASS



Data, 29/05/2013 - 10:38

Pagina 1 di 1



Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL *27/05/2013*

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Nuovo Regolamento sui criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Gaetano	GIANCANE	
5)	"	Fulvio	MARTUSCIELLO	
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	
8)	"	Daniela	NUGNES	
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	
11)	"	Pasquale	SOMMESE	
12)	"	Marcello	TAGLIALATELA	ASSENTE
13)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0013114/A

Del: 03/06/2013 09:28:25

Da: CR A: SERASS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE:

- a. con D. G. R. n. 92 del 13.03.2012 la Regione Campania, AGC 05, Settore 09, ottemperando a quanto previsto dall'art. 101, comma 7, lettera e), D. Lgs. n. 152/06, ha predisposto una proposta di regolamento avente ad oggetto l'individuazione dei "*criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche*", sottoponendola all'approvazione del Consiglio Regionale;
- b. con Regolamento regionale n. 11 del 12 ottobre 2012, pubblicato sul B.U.R.C. n. del 22.10.2012, è stato emanata la disciplina sui "*criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche*"
- c. a seguito della pubblicazione dei suddetti provvedimenti, sono pervenute alla Regione Campania, AGC 05, Settore 09, osservazioni sulla proposta di regolamento da parte di alcune associazioni di categoria, che, a seguito di attenta analisi e di molteplici incontri, meritano di essere prese in considerazione sia in un'ottica di condivisione e partecipazione dei cittadini e delle imprese alla cosa pubblica, sia al fine di evitare eventuali impugnative successive dell'atto normativo, che, a prescindere dall'esito, comporterebbero un aggravio di costi e di tempi per l'Amministrazione;
- d. alla luce delle suddette osservazioni la Regione Campania, Settore Ciclo Integrato delle Acque, ritiene opportuno procedere alla sostituzione del regolamento regionale n. 11/2012 con nuovo regolamento che si allega al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- e. con nota prot. n. 2012.0946884 del 20/12/2012 il Settore Ciclo Integrato delle Acque, ha inviato la bozza definitiva del nuovo Regolamento all'Ufficio legislativo del Presidente per il prescritto parere;
- f. con nota prot. n. 1889/UDCP/GAB/UL del 05.02.2013, il Capo Ufficio Legislativo del Presidente, inviava parere sulla proposta di regolamento suddetta, con il quale formulava osservazioni che sono state integralmente recepite;
- g. con nota prot. n. 2013.0193131 del 15/03/2013 il Settore Ciclo Integrato delle Acque ha inviato la bozza del nuovo Regolamento all'Ufficio legislativo del Presidente così come modificato a seguito delle suddette osservazioni per ottenere il definitivo parere di competenza;
- h. con nota prot. n. 5274/UDCP/GAB/UL del 03.04.2013, e successivamente con nota prot. n. 7600/UDCP/GAB/UL del 16.05.2013, il Capo Ufficio Legislativo del Presidente rendeva il parere favorevole sulla proposta di nuovo Regolamento;

CONSIDERATO CHE:

- a. l'art. 117, comma 6, della Costituzione, pur riservando la potestà regolamentare in capo allo Stato, riconosce il potere di delega alle Regioni. Nella fattispecie la suddetta delega si desume chiaramente dall'articolo 101, comma 7, lettera e) del D. Lgs. n.152/06.

RITENUTO

- a. di dover procedere alla sostituzione del regolamento regionale n. 11/2012 alla luce delle osservazioni pervenute da parte di alcune associazioni di categoria a seguito dell'avvenuta pubblicazione della predetta delibera, con la proposta di regolamento allegato alla presente delibera;
- b. di dover, pertanto, abrogare il regolamento regionale n. 11/2012 a far data dalla pubblicazione del nuovo regolamento, emanato a seguito di approvazione da parte del Consiglio;

VISTO

- l'art. 117, comma 6, Cost.;
- l'art 74 D. Lgs. n. 152/06;
- l'art 101, comma 7, D. Lgs. n. 152/06;
- l'art 101, comma 1 e 2, D. Lgs. n. 152/06;

- l'art 124 D. Lgs. n. 152/06;
- l'art. 56 Statuto Regionale;
- D.G.R. n. 92/2012;
- Reg. reg. n. 11/2012;
- nota prot. n. 2012.0946884 del 20/12/2012
- nota prot. n. 1889/UDCP/GAB/UL del 05.02.2013
- nota prot. n. 5274/UDCP/GAB/UL del 03.04.2013;
- nota prot. n. 7600/UDCP/GAB/UL del 16.05.2013.

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di sottoporre al Consiglio Regionale per la relativa approvazione il regolamento "*Criteria di assimilazione alle acque reflue domestiche*", che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di inviare la presente delibera e l'allegato Regolamento al Presidente del Consiglio Regionale ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alle AA. GG. CC. n. 5, 11, 15 e 16;
4. di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul BURC.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	130	del	27/05/2013	AREA 5	SETTORE 9	SERVIZIO 0
------------------	-----	-----	------------	-----------	--------------	---------------

OGGETTO :

Nuovo Regolamento sui criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche


QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		<i>Assessore Romano Giovanni</i>	_____	_____
DIRIGENTE SETTORE		<i>Dott. Palmieri Michele</i>	_____	_____
IL COORDINATORE AREA / IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Palmieri Michele</i>	_____	_____

VISTO IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	27/05/2013	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	28/05/2013

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma 

AL DIRIGENTE
SETTORE 9
CANTIERI ESPOSTI

CRITERI DI ASSIMILAZIONE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

REGOLAMENTO

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Con il presente regolamento vengono individuati ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale"), articolo 101, comma 7, lettera e), i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, a norma del D. Lgs. n. 152/06 e salvo ogni successiva integrazione, modificazione o sostituzione, si intende per:
 - a) Acque reflue domestiche: le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (articolo 74);
 - b) Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (articolo 74);
 - c) Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (articolo 74);
 - d) Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche: acque reflue provenienti dalle attività di cui all'articolo 101, comma 7 del Decreto legislativo, nonché quelle individuate dall'articolo 3 del presente regolamento;
 - e) Acque di ruscellamento superficiale: la porzione di acque meteoriche che non penetra nel suolo e nel sottosuolo, ma che defluisce in superficie.
 - f) Scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del reflujo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (articolo 74);
 - g) Titolare dello scarico: titolare dell'attività dalla quale si origina lo scarico, ovvero consorzio, qualora i titolari di più stabilimenti abbiano deciso di consorziarsi per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle singole attività, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore dell'eventuale impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni normative vigenti e della presente direttiva;
 - h) Valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo (articolo 74);

Art. 3

Criteri di assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche

1. Ai sensi dell' articolo 101 comma 7, lettera e), del D. Lgs. n. 152/06, la Regione Campania individua i seguenti criteri di assimilazione qualitativa delle acque reflue:
 - a) Sono considerate con caratteristiche qualitative equivalenti, e quindi assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue scaricate dalle attività di cui all'elenco della **Tabella A**. Nel caso in cui sia presente la coesistenza di due o più attività tra quelle riportate in elenco della **Tabella A**, ciò non modifica la classificazione di "scarichi domestici" assegnata ai rispettivi scarichi e pertanto alla loro unione. Ai sensi dell'articolo 124, comma 4, del D. Lgs. n. 152/06, per queste attività in caso di scarico in rete fognaria non è prevista autorizzazione. Per gli scarichi non in rete fognaria si rinvia alla normativa vigente che disciplina gli scarichi delle acque reflue su suolo ed in corpo idrico superficiale;

b) Sono da considerarsi assimilabili alle acque reflue domestiche le acque provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense e le acque reflue scaricate da tutte quelle attività, che presentino le caratteristiche qualitative di cui alla **Tabella B** del presente regolamento e che vengano convogliate ad un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale. Per i restanti parametri o sostanze non ricompresi nella **Tabella B**, valgono i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali e in fognatura. Per queste attività non sarà richiesta l'autorizzazione, ma è fatto l'obbligo di consentire i controlli così come previsto ex D. Lgs. n.152/06 e di inviare una richiesta di assimilazione attraverso una "Dichiarazione Inizio Attività" all'Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura. Tale richiesta dovrà contenere la documentazione necessaria alla completa definizione dell'attività produttiva, delle modalità di scarico, e comprovante la quantità e qualità del refluo scaricato. L' Autorità Competente verificherà, previa istruttoria, la richiesta di assimilazione e notificherà al richiedente l'esito (accoglimento o rigetto) dell'istanza;

c) Nel caso in cui un'attività superi i valori limite di emissione di cui alla Tabella B del presente regolamento, ma rispetti comunque i limiti previsti dalla normativa statale in materia di criteri di assimilazione, potrà presentare istanza di assimilazione all'Autorità competente, che trasmetterà l'accoglimento o il rigetto solo dopo aver acquisito il parere tecnico motivato del gestore dell'impianto di depurazione finale in cui è convogliato lo scarico da autorizzare, circa la capacità dell'impianto a ricevere ed a trattare tale tipologia di refluo. L'eventuale parere negativo rilasciato dal gestore, si concretizzerà in un rigetto dell' istanza di assimilazione con conseguente obbligo per il Titolare dell'attività o Legale Rappresentante, di richiedere l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 124, D. Lgs. n.152/06, fermo restando che, in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale, è fatto obbligo per l'attività di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, colonna "Scarichi in acque superficiali", e dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152.

d) Sono da considerarsi non assimilabili a domestiche le acque reflue scaricate da attività che non rientrano tra quelle indicate alla lettera **a)** e alla lettera **b)** del presente articolo, ferme restando le fattispecie già previste come assimilate dal D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Per queste tipologie di scarico, il Titolare dell'attività o Legale Rappresentante, dovrà richiedere l'autorizzazione allo scarico conforme al regolamento dell'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 124, D. Lgs. n.152/06, fermo restando che, in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale, resta l'obbligo di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, colonna "Scarichi in acque superficiali", e dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152.

e) Nel caso in cui un'attività presenti una combinazione di scarichi di acque reflue che rientrano fra quelle assimilate a domestiche secondo le lettere **a)** e **b)** del presente articolo con acque reflue non assimilate né assimilabili alle acque reflue domestiche, il Titolare dell'attività o Legale Rappresentante, dovrà richiedere l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 124, D. Lgs. n.152/06, fermo restando che, in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale, resta l'obbligo di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, colonna "Scarichi in acque superficiali", e dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152.

Art. 4
**Scarichi non assoggettati ai criteri di assimilazione delle acque reflue
alle acque reflue domestiche**

1. Le acque di ruscellamento superficiale, che colano dalle superfici adibite a tetto e/o che defluiscono lungo le aree esterne, pertinenziali alle attività rispettanti quanto disciplinato alle lettere **a)** e **b)** dell'articolo 3, adibite esclusivamente alla sosta (per le ordinarie attività di carico e scarico), al transito e/o al parcheggio, dei clienti e/o delle maestranze, (es: parcheggi esterni antistanti abitazioni, scuole, uffici pubblici, strade e autostrade e rispettive aree pertinenziali), non rientrano nella fattispecie delle acque reflue. Tali scarichi non sono soggetti ad autorizzazione, salvo il caso in cui vengono convogliati in corpo idrico superficiale. In questa ultima ipotesi è necessario richiedere preventivamente l'autorizzazione al soggetto proprietario e/o gestore del corpo idrico presso il quale si intende convogliare le acque oggetto del presente articolo.

Art. 5

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento della pubblicazione e comporta l'abrogazione del precedente Regolamento regionale n. 11/2012.

Tabella A – (articolo 3, comma 1, lettera a) - Attività i cui scarichi sono assimilabili a scarichi domestici:

	ATTIVITA'	NOTE
1	Attività alberghiera, villaggi turistici a denominazione alberghiera, residence	Posti letto < 240
2	Rifugi montani, agriturismi, campeggi e villaggi, locande e simili	
3	Attività ristorazione (anche self-service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina	Posti a sedere < 200
4	Mense	Pasti/die < 500
5	Attività ricreativa	
6	Attività turistica non ricettiva	
7	Attività sportiva	
8	Attività culturale	
9	Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare	
10	Attività informatica	
11	Laboratori di parrucchiere barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m ³ al momento di massima attività	
12	Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno	
13	Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio, ad es. cartolerie, edicole, tabaccherie, esposizione e vendita di mobili senza produzione o laboratorio di falegnameria, librerie, articoli per la casa e detersivi, profumerie, parafarmacie, erboristerie, farmacie, oggettistica, ferramenti (con esclusione dei centri commerciali)	
14	Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane. Biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività	
15	Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio	
16	Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche, bottiglierie con somministrazione	
17	Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria	
18	Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili	
19	Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali)	
20	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona	
21	Piscine, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate	
22	Vendita al minuto di generi di cura della persona	
23	Palestre	
24	Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m ³ /anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno	
25	Studi medici, veterinari, odontoiatrici o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca (con esclusione dei centri di dialisi e dei laboratori odontotecnici)	
26	Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un	

	numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca	
27	Macellerie sprovviste del reparto di macellazione	
28	Agenzie di viaggio	
29	Call center	
30	Attività di servizi di natura esclusivamente "immateriale" ed "intellettuale": ad es. attività di intermediazione assicurativa, monetaria, finanziaria e immobiliare, banche, sportelli postali, studi di avvocati, di ingegneria, uffici pubblici e privati	
31	Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria, corallo e pietre preziose	
32	Riparazione di beni di consumo, con esclusione delle attività che producono rifiuti liquidi	
33	Ottici	
34	Studi audio video registrazioni	
35	Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio	
36	Liuteria	

Tabella B - (articolo 3, comma 1, lettera b)) Caratteristiche del refluo prodotto da qualsiasi attività affinché possa essere considerato assimilato ad acque reflue domestiche:

N.	PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	VALORI LIMITE DI EMISSIONE
1	Portata	mc/giorno	≤ 15
2	PH		5,5-9,5
3	Temperatura	C°	$\leq 30^\circ$
4	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
5	Materiali grossolani		assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	≤ 450
7	BOD5	mg/l	≤ 250
8	COD	mg/l	≤ 500
9	Rapporto COD/BOD5		$\leq 2,2$
10	Fosforo Totale	mg/l	≤ 30
11	Azoto Ammoniacale	mg/l	≤ 35
12	Azoto Nitroso	mg/l	$\leq 0,6$
13	Azoto Nitrico	mg/l	≤ 20
14	Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	≤ 30
15	Tensioattivi	mg/l	≤ 15